



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, **08/04/2008**

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 6

OGGETTO: Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007

Nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 31 agosto 2007 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nei commi 789 e 790 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), che prevedono, tra l'altro, la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, fruiti antecedentemente al 31 dicembre 1996.

Con la presente circolare, acquisito in data 2 aprile 2008 con nota prot. 24/VI/0005420 l'assenso del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, si impartiscono le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina.

La facoltà di riscatto dei periodi in oggetto, è data ai dipendenti in servizio al momento della presentazione dell'istanza di riscatto relativamente a periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una delle casse gestite dall'Istituto.

La facoltà di presentare domanda di riscatto è estesa anche ai soggetti cessati anteriormente al **21 novembre 2007** (data di entrata in vigore del decreto in esame) purchè gli stessi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza sia stata presentata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto (19 febbraio 2008).

I soggetti che intendano riscattare tali periodi di aspettativa devono produrre copia autentica del provvedimento con il quale il datore di lavoro ha concesso l'aspettativa di che trattasi ovvero, qualora non siano in possesso del predetto provvedimento, devono indicare gli estremi del medesimo in modo che la sede possa procedere alla relativa istruttoria nei confronti del datore di lavoro.

Qualora non sia possibile individuare chiaramente dal contenuto del provvedimento concessivo dell'aspettativa che la stessa è stata concessa per uno dei motivi di famiglia di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), la sede dovrà chiedere all'interessato di produrre idonea documentazione integrativa dalla quale sia possibile evincere che l'aspettativa è stata concessa per una delle motivazioni indicate in detto decreto (gravi motivi di famiglia).

I gravi motivi di famiglia possono essere relativi alla situazione personale del dipendente, della propria famiglia anagrafica, e dei soggetti individuati dall'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi (ossia il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e sorelle germani o unilaterali) nonché dei portatori di handicap che siano parenti o affini del medesimo entro il terzo grado anche se non conviventi.

In particolare i "gravi motivi" definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 sono i seguenti:

- a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate;

- c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d) le situazioni, riferite ai soggetti sopra indicati a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
 - 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) l'interessato deve produrre idonea documentazione dell'epoca, di data certa, attestante la sussistenza di una delle patologie sopra specificate. Tale documentazione deve essere stata rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Quando l'evento che ha dato titolo all'aspettativa è il decesso, l'interessato è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva.

I periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 ammessi a riscatto ai sensi dell'art. 1, comma 789 della legge 296/2006, rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 di **due**

anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi di famiglia.

Per poter ammettere a riscatto i periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia la sede deve accertare che il periodo oggetto di riscatto non risulti coperto da contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) nelle diverse gestioni assicurative.

A tal fine gli interessati devono allegare alla domanda un'apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale si evinca che per il periodo del quale si chiede il riscatto, non esiste contribuzione presso alcuno degli Istituti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

Il riscatto pertanto non può essere concesso nel caso che la sede accerti che il periodo di aspettativa del quale si chiede la valorizzazione risulti interamente coperto da contribuzione.

Ove invece risulti solamente una copertura contributiva parziale di detto periodo, il riscatto potrà essere ammesso solo per la parte che non risulti già coperta con contribuzione.

In ogni caso, secondo le regole generali, l'interessato ha facoltà di riscattare anche solo parzialmente i periodi di aspettativa fruiti antecedentemente al 31 dicembre 2006.

Per completezza di informazione si precisa che l'articolo 2 del decreto in oggetto ha modificato le tabelle per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e che la competente Struttura per le applicazioni informatiche sta provvedendo all'adeguamento delle relative procedure informatiche.

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2007), e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981.

Si ricorda che per coloro che hanno presentato la domanda di riscatto nel 2007 e che, mediante l'accettazione del relativo provvedimento conseguono il diritto a pensione secondo le norme in vigore al 31 dicembre del 2007, il trattamento pensionistico ha decorrenza immediata essendosi già aperta l'ultima finestra utile per i pensionamenti 2007.

Le indicazioni fornite con la nota operativa n. 37 del 23.11.2007 sono sostituite da quelle contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Giuseppina Santiapichi

(f.to Giuseppina Santiapichi)